CONSULTINVEST Partecipazioni S.p.A.	
Oggetto	*Stato*
Gestione dei conflitti di interesse	Approvata

Politica di gestione dei conflitti di interesse

INDICE

1. PREMESSA 3

2. RIFERIMENTI E CONTESTO NORMATIVO 4

3. SOGGETTI RILEVANTI E PARTE CORRELATA 6

4. RESPONSABILITA' DELLA ELABORAZIONE 6

5. RESPONSABILITA' DELL'APPLICAZIONE 7

6. CONTENUTO 7

6.1 Individuazione dei Soggetti Rilevanti 8

6.2 Individuazione dei conflitti di interesse 8

6.3 Soggetti preposti all'individuazione dei conflitti di interesse 10

6.3.1 La Funzione Compliance 10

6.3.2 I Soggetti Rilevanti 11

6.4 Le ipotesi di conflitti di interesse individuate e le misure adottate per la loro gestione 12

6.5 Misure aggiuntive o alternative di gestione dei conflitti 12

6.5 bis Misure specifiche attinenti alla distribuzione assicurativa 13

6.6 Istituzione, conservazione e aggiornamento di un Registro di Gruppo dei conflitti di interesse 14

6.6.1 Le situazioni che devono essere annotate sul Registro di Gruppo dei conflitti di interesse 14

6.6.2 Le informazioni da annotare sul Registro di Gruppo dei conflitti di interesse 15

6.6.3 La gestione del Registro di Gruppo dei conflitti di interesse 16

6.7 Attività della Funzione Compliance 17

7. CONFLITTI DI INTERESSI NEI CONFRONTI DI PARTI CORRELATE 17

8. MONITORAGGIO E RIESAME DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI 18

9. REVISIONE DELLA PROCEDURA 18

10. ALLEGATI 19

1. PREMESSA

La presente Politica è adottata con delibera dal Consiglio di Amministrazione di Consultinvest Partecipazioni S.p.A. (di seguito la "Società Capogruppo" o la "Società") e si applica a tutto il Gruppo Consultinvest e, pertanto, alla Società Capogruppo e alle società controllate direttamente o indirettamente (di seguito anche le "Società del Gruppo")[1] che sono tenute ad approvarla.

L'obiettivo del presente documento è disciplinare la Politica di gestione dei conflitti d'interesse adottata al fine di identificare, prevenire e gestire i conflitti che potrebbero insorgere tra le Società del Gruppo, compresi i propri dipendenti, agenti collegati e persone connesse ed i propri Clienti ovvero tra Clienti nell'ambito della prestazione di uno o più servizi di investimento e, laddove non fosse possibile impedirli, comunicare chiaramente ai Clienti – come misura di ultima istanza - le fattispecie suscettibili di arrecare pregiudizio agli stessi ovvero di astenersi dalla prestazione del servizio qualora tali conflitti non possano essere gestiti adeguatamente.

A tale proposito, vengono individuati i conflitti, effettivi o potenziali, che possono manifestarsi in relazione ai servizi ed alle attività di investimento, ivi compresa l'attività di distribuzione di prodotti assicurativi, ed i servizi accessori prestati alla clientela, nonché definire le procedure da seguire e le misure da adottare per mitigare i conflitti individuati.

Ogni modifica o integrazione sostanziale al presente documento deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società Capogruppo.

In applicazione del principio di proporzionalità, la Società Capogruppo ha redatto la Politica nel rispetto della normativa di riferimento di cui al successivo paragrafo 2, tenendo conto delle caratteristiche, della struttura, delle dimensioni e, in particolare, dei servizi prestati dalle Società del Gruppo.

La normativa inerente alla distribuzione assicurativa stabilisce principi sostanzialmente analoghi a quelli previsti dalla regolamentazione dei servizi di investimento e sarà pertanto oggetto di specifica menzione nei casi in cui richieda l'implementazione di specifici presidi organizzativi e amministrativi.

La presente procedura disciplina altresì i processi decisionali relativi a operazioni con parti correlate, allo scopo di preservarne l'integrità e l'imparzialità.

[1] Sono incluse anche eventuali società controllate che, pur non appartenendo al Gruppo Consultinvest SIM, svolgono attività sinergiche alla prestazione dei servizi di investimento e sono soggette alla direzione e coordinamento della Capogruppo.

2. RIFERIMENTI E CONTESTO NORMATIVO

Al fine di consentire ai Soggetti Rilevanti (cfr. successivo par. 3) di comprendere, applicare e rispettare la Politica di gestione dei conflitti di interesse, si richiama sinteticamente, in via preliminare, la normativa di riferimento in materia:

- articoli 16.3 e 23 della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (cosiddetta Direttiva MiFID II);
- articolo 21, comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 58 del 1998 (di seguito "TUF");
- articoli 92 e 135-vicies quinquies del Regolamento recante norme di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successivamente modificato con delibera n. 22430 del 15 febbraio 2022 (di seguito "Regolamento Intermediari");
- articoli 33, 34, 35, 41 e 47 del Regolamento Delegato UE 2017/565 del 25/4/2016 (di seguito il "Regolamento Delegato") e successive modifiche ai sensi del Regolamento Delegato UE 2021/1253 del 21/4/2021;
- articoli 27 e 28 della Direttiva UE 2016/97 sulla distribuzione assicurativa;
- articoli da 3 a 7 del Regolamento Delegato UE 2017/2359 del 21/9/2017 (di seguito il "Regolamento Delegato IDD");
- articoli 119-bis, 120-ter e 121-quinquies del Codice delle Assicurazioni Private;
- articoli 53 e 55 del Regolamento IVASS n. 40 del 2/8/2018;
- articoli 15 bis e seguenti del Regolamento di Banca d'Italia del 5 dicembre 2019 attuativo degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis) del TUF;
- Orientamenti dell'EBA in materia di governance interna ai sensi della Direttiva (UE) 2019/2034(di seguito "Direttiva IFD").

In particolare, l'articolo 21, comma 1 bis del TUF prevede che, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, gli intermediari finanziari:

- adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o fra Clienti, compresi quelli che potrebbero sorgere dall'integrazione delle preferenze di sostenibilità nei processi di investimento e di distribuzione e/o collocamento, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei Clienti;
- informano chiaramente i Clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato;

- svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei Clienti sui beni affidati.

Inoltre, ai sensi del Regolamento Delegato, gli intermediari finanziari sono tenuti a:

1. elaborare per iscritto, attuare e mantenere un'efficace Politica di gestione dei conflitti di interessi in linea con il principio di proporzionalità (ex articolo 34 del Regolamento Delegato). Tale politica deve:
   (i) consentire l'individuazione, in relazione ai servizi ed alle attività di investimento e ai servizi accessori prestati, delle circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi idoneo a ledere gli interessi di uno o più Clienti, tenendo conto anche di quelli che potrebbero essere potenzialmente lesivi delle preferenze dei clienti in termini di sostenibilità degli investimenti;
   (ii) definire le procedure da seguire e le misure da adottare per prevenire o gestire i conflitti di cui al precedente punto (i);
2. fornire al Cliente, su supporto durevole e con sufficiente dettaglio, e quale "misura estrema" le informazioni relative ai conflitti di interessi qualora le misure organizzative e amministrative adottate non siano sufficienti per assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi del Cliente sia evitato (articoli 34, comma 4, e 41, comma 3, del Regolamento Delegato) includendo una spiegazione della natura e della fonte dei conflitti di interesse insiti nel tipo di attività e fornendo dettagli in merito ai rischi specifici connessi a tali pratiche al fine di consentire ai Clienti di prendere una decisione informata riguardo agli investimenti;
3. prestare le attività che implicano un conflitto di interessi con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e delle attività dell'intermediario e del suo gruppo, nonché della rilevanza del rischio che gli interessi dei Clienti siano danneggiati (ex articolo 34, comma 3, del Regolamento Delegato);
4. mantenere ed aggiornare regolarmente un registro nel quale sono riportati i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento svolti dalle Società del Gruppo, per quanto di competenza, per i quali sia sorto, o nel caso di servizio o attività in corso, possa sorgere un conflitto di interessi che rischia di ledere gli interessi di uno o più Clienti (ex articolo 35 del Regolamento Delegato);
5. fornire ai Clienti al dettaglio o potenziali Clienti al dettaglio, in tempo utile, prima della prestazione dei servizi di investimento o accessori, una descrizione della politica seguita dal Gruppo in materia di conflitti di interessi (ex articolo 47, comma 1, lettera h) del Regolamento Delegato);
6. gestire eventuali richieste della clientela riguardo ad un maggiore dettaglio nella gestione delle situazioni in conflitto di interessi (ex articolo 47, comma 1, lettera i) del Regolamento Delegato).

3. SOGGETTI RILEVANTI E PARTE CORRELATA

A norma dell'articolo 2, comma 1, del Regolamento Delegato per **Soggetto Rilevante** deve intendersi il **soggetto riferito alla Società Capogruppo o alle Società del Gruppo** appartenente ad una delle seguenti categorie:

i) amministratore, socio o equivalente, dirigente o agente collegato dell'impresa;
ii) amministratore, socio o equivalente, dirigente di un agente collegato dell'impresa;
iii) dipendente dell'impresa o di un suo agente collegato, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi sono a disposizione o sotto il controllo dell'impresa o di un suo agente collegato e che partecipa alla prestazione di servizi e all'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa;
iv) persona fisica che partecipa direttamente alla prestazione di servizi all'impresa di investimento o al suo agente collegato nel quadro di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte dell'impresa.

L'art. 2 del Regolamento Delegato IDD definisce i Soggetti Rilevanti in maniera sostanzialmente analoga a quanto sopra.

Sono Parti Correlate della SIM a norma dell'art. 15-bis del Regolamento di Banca d'Italia del 5 dicembre 2019:

a) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la SIM o un'altra società del gruppo di SIM;
b) il coniuge, la persona legata in unione civile o in convivenza di fatto e i parenti di primo grado di uno dei soggetti indicati alla lettera a);
c) le imprese che svolgono attività commerciale ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile, anche costituite in forma non societaria:
   i. in cui uno dei soggetti indicati alle lettere a) o b) detiene, in via diretta o indiretta, una quota dei diritti di voto o del capitale superiore al 10%;
   ii. su cui uno dei soggetti indicati alle lettere a) o b) può esercitare un'influenza notevole;
   iii. presso cui uno dei soggetti indicati alle lettere a) o b) svolge funzioni di amministrazione, direzione o controllo.

4. RESPONSABILITA' DELLA ELABORAZIONE

Nell'ambito dei presidi organizzativi adottati, nel seguito si elencano i compiti attribuiti agli Organi/Funzioni con responsabilità all'interno del processo di individuazione, prevenzione, gestione e monitoraggio dei conflitti di interesse:

- Il Consiglio di Amministrazione di Consultinvest Partecipazioni S.p.A. definisce e approva le misure organizzative e procedurali per la gestione dei conflitti di interesse e assume le delibere di approvazione delle operazioni in conflitto di interesse.
- La Funzione Compliance[2] fornisce un supporto consultivo a tutte le funzioni aziendali di volta in volta coinvolte nel processo di valutazione di un potenziale conflitto, specificamente ogni qualvolta ricorrano degli elementi che necessitino di approfondimenti. Il Responsabile della Funzione Compliance controlla e valuta regolarmente l'adeguatezza e l'efficacia delle procedure organizzative e delle misure adottate per la corretta gestione delle situazioni di potenziale conflitto di interesse e cura la tenuta del Registro dei conflitti appositamente istituito.

5. RESPONSABILITA' DELL'APPLICAZIONE

I destinatari della Politica di gestione dei conflitti di interesse sono tutti i Soggetti Rilevanti.

6. CONTENUTO

Il presente documento disciplina gli adempimenti che la Società Capogruppo e le Società del Gruppo devono porre in essere al fine di attuare le disposizioni in materia di conflitti d'interesse sia in materia di servizi di investimento sia in materia di distribuzione di prodotti assicurativi ed individua le regole di comportamento che i Soggetti Rilevanti sono tenuti a rispettare.

A tale riguardo, si elencano di seguito le attività che devono essere svolte:

1. individuazione dei Soggetti Rilevanti attraverso l'applicazione dei criteri elencati nel paragrafo 3. della Politica;
2. individuazione dei conflitti di interessi, tenendo conto anche delle fattispecie che potrebbero essere potenzialmente lesive delle preferenze dei clienti in termini di sostenibilità degli investimenti;
3. soggetti preposti all'individuazione dei conflitti di interesse;
4. ipotesi di conflitto di interesse individuate e misure adottate per la loro gestione;
5. misure aggiuntive, o alternative, di gestione del conflitto;
6. istituzione, conservazione e aggiornamento di un Registro di Gruppo dei conflitti di interesse;
7. attività della Funzione Compliance.

[2] La Funzione Compliance di Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. svolge l'attività per conto della Capogruppo.

6.1 Individuazione dei Soggetti Rilevanti

I Soggetti Rilevanti del Gruppo Consultinvest sono individuati nei soggetti che risultano essere coinvolti in attività che possono dare origine ad un conflitto di interessi nella prestazione dei servizi e attività di investimento nonché dei servizi accessori e della distribuzione di prodotti assicurativi.

Sulla base di tale parametro possono considerarsi Soggetti Rilevanti ai sensi della definizione contenuta nell'articolo 2, comma 1, del Regolamento Delegato e dell'art. 2 del Regolamento Delegato IDD:

- i membri del Consiglio di Amministrazione, ivi incluso il Consigliere Delegato, ed i Sindaci effettivi della Capogruppo e delle Società controllate;
- tutti i dipendenti della Capogruppo e delle Società controllate coinvolti, a qualsiasi titolo, nella prestazione dei servizi di investimento;
- tutti i collaboratori coinvolti, a qualsiasi titolo, nella prestazione dei servizi di investimento;
- tutti i consulenti finanziari e gli agenti assicurativi;
- il socio di maggioranza che, in funzione dell'entità della partecipazione detenuta, può trovarsi in situazioni di conflitto di interessi nonché i soci rilevanti di società appartenenti alla catena partecipativa del Gruppo Consultinvest.

6.2 Individuazione dei conflitti di interesse

La Società Capogruppo e le Società del Gruppo devono considerare, tra le circostanze tali da far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni in cui le medesime, un Soggetto Rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto, si trovino in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento o servizi accessori o dell'esercizio di un'attività di investimento, sia durante lo svolgimento di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa ovvero per altra ragione:

a) possano realizzare un guadagno o evitare una perdita finanziaria, a spese del Cliente;
b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente o dell'operazione realizzata per suo conto, distinto da quello del Cliente medesimo;
c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di Clienti diversi da quelli a cui il servizio è prestato;
d) svolgano la medesima attività del Cliente;
e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi;
f) il Gruppo, un Soggetto Rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, partecipi sostanzialmente alla gestione o allo sviluppo dei prodotti di investimento assicurativi, in particolare laddove tale soggetto possa influenzare il prezzo di tali prodotti o i relativi costi di distribuzione.

La prima tipologia di conflitto di interessi (sub lettera a) consiste nella eventualità che la Società Capogruppo e le Società del Gruppo, per quanto di competenza, possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a spese del Cliente. Essa si riferisce alle attività che, se non svolte correttamente, possono, in linea di principio, comportare un guadagno (o consentire di evitare una perdita) per il Gruppo a "spese" del Cliente.

La seconda tipologia di conflitto di interessi (sub lettera b) è costituita dalla esistenza di un vantaggio per il Gruppo distinto da quello per il Cliente.

La terza tipologia di conflitto di interessi (sub lettera c) consiste nell'eventualità che la Società Capogruppo e le Società del Gruppo, per quanto di competenza, abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro Cliente o di un altro gruppo di Clienti rispetto a quelli del Cliente interessato. Tale previsione concerne, dunque, ipotesi di disparità di trattamento della clientela in virtù di un interesse del Gruppo a comportarsi in tal senso.

La quarta tipologia di conflitto di interessi (sub lettera d) consiste nell'eventualità che la Società Capogruppo o le Società del Gruppo svolgano la stessa attività del Cliente, dove per "stessa attività" deve intendersi quella oggetto del servizio di investimento prestato al Cliente stesso. In altri termini, la Società Capogruppo e le Società del Gruppo potrebbero trovarsi in tale situazione di conflitto di interessi, qualora svolgano in conto proprio la stessa attività che eseguono anche per conto del Cliente, nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento.

La quinta tipologia di conflitto di interessi (sub lettera e) consiste nella eventualità che la Società Capogruppo e le Società del Gruppo ricevano da una persona diversa dal Cliente un incentivo, in relazione al servizio prestato al Cliente, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi, diverso dai pagamenti o benefici che consentono o sono necessari alla prestazione dei servizi come, ad esempio, i costi di custodia, le competenze di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le competenze legali e che per loro natura non possono entrare in conflitto con il dovere delle società di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei Clienti.

La sesta tipologia di conflitto di interesse (sub lettera f), tipica dell'attività di distribuzione assicurativa, si realizza quando l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione, un Soggetto Rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, intervenga in modo rilevante sulla gestione o sullo sviluppo dei prodotti di investimento assicurativi potendone influenzare il prezzo e/o i relativi costi di distribuzione.

Inoltre, la Società integra nella mappatura dei conflitti di interesse e nella relativa definizione e gestione, tutti i potenziali conflitti che potrebbero sorgere dall'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi e nei propri

sistemi e che potrebbero essere potenzialmente lesivi delle preferenze dei clienti in termini di sostenibilità degli investimenti.

Una volta identificati i conflitti di interesse, la Società Capogruppo e le Società del Gruppo per quanto di competenza, devono individuare le misure da adottare per il governo dei conflitti e dotarsi di un'efficace politica di gestione degli stessi.

La Società Capogruppo e le Società del Gruppo per quanto di competenza, graduano il numero e il tipo di misure da adottare in funzione dell'entità del rischio di danno ai Clienti che un determinato conflitto comporta e del costo dell'adozione delle misure che, in astratto, sarebbero adatte a gestire il conflitto, inclusa l'ipotesi di astenersi dallo svolgere l'attività, laddove i conflitti di interesse non possano essere gestiti adeguatamente.

In conformità ai disposti di cui all'articolo 34, comma 4, del Regolamento Delegato, e 6 del Regolamento delegato IDD qualora le misure adottate non siano sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, quale "misura estrema", le Società del Gruppo interessate informano detti Clienti, prima di agire per loro conto, della natura e/o fonti del conflitto affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati.

In particolare, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 Regolamento IDD ai fini della comunicazione dei conflitti di interesse, occorre:

a) fornire una descrizione specifica del conflitto di interesse in questione;

b) spiegare il carattere generale e le fonti del conflitto di interesse;

c) spiegare al consumatore i rischi che insorgono dal conflitto di interesse e le misure adottate per attenuare tali rischi;

d) indicare chiaramente che le disposizioni organizzative e amministrative adottate dal Gruppo per evitare o gestire il conflitto di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che venga evitato il rischio di ledere gli interessi del Cliente.

Tale approccio deve essere seguito con riferimento a tutti i prodotti assicurativi (anche diversi dai prodotti di investimento assicurativo) ai sensi dell'articolo 119-bis, commi 6 e 7 del Codice delle Assicurazioni Private.

6.3 Soggetti preposti all'individuazione dei conflitti di interesse

6.3.1 La Funzione Compliance

La Società Capogruppo ha attribuito alla Funzione Compliance il compito di individuare, al fine di sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo le situazioni in cui è sorto o potrebbe sorgere un conflitto di interessi riferito alla Società Capogruppo o a ciascuna Società del Gruppo.

Qualora il Responsabile della Funzione Compliance di una delle Società appartenenti al Gruppo non coincidesse con il Responsabile della Funzione Compliance della Capogruppo, il compito di individuare e monitorare le situazioni in cui è sorto o potrebbe sorgere un conflitto di interessi è attribuito alla Funzione Compliance della singola Società del Gruppo. In tale caso, spetta al Responsabile della Funzione Compliance della Società del Gruppo comunicare al Responsabile Compliance della Società Capogruppo le eventuali situazioni di conflitto identificate al fine di sottoporle in sede di Consiglio di Amministrazione.

Nello svolgimento della sua attività, la Funzione Compliance è supportata principalmente dall'Alta Direzione e dai Responsabili delle singole Funzioni delle Società del Gruppo che sono tenuti a comunicare ogni situazione di conflitto di interessi individuata; la Funzione Compliance può inoltre avvalersi, laddove necessario, del supporto di altre funzioni aziendali ovvero di consulenti esterni.

In relazione a quanto sopra, la Funzione Compliance, per lo studio e la valutazione di particolari questioni, può proporre al Consiglio di Amministrazione della Società Capogruppo di avvalersi, a spese della stessa ed entro un limite di importo prefissato all'inizio di ogni esercizio, di consulenti esterni per lo studio e la valutazione obiettiva di particolari questioni. Su richiesta della Funzione Compliance, il Consiglio di Amministrazione della Società Capogruppo potrà provvedere ad aumentare il limite di importo fissato.

Allo scopo di assolvere ai compiti ad essa attribuiti, la Funzione Compliance può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere a richieste di informazioni e ad atti di verifica, esercitabili anche disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti, nei confronti di tutti i Soggetti Rilevanti.

6.3.2 I Soggetti Rilevanti

I Soggetti Rilevanti sono obbligati a segnalare tempestivamente, per iscritto, le situazioni di conflitto di cui sono a conoscenza alla Funzione Compliance, che verificherà l'effettiva sussistenza dell'ipotesi di conflitto di interessi alla medesima segnalato.

Sarà cura della predetta funzione organizzare opportune sessioni di approfondimento sulle problematiche relative ai conflitti di interessi al fine di consentire al personale stesso di individuare le situazioni di conflitto che potrebbero sorgere nella propria area di competenza.

In particolare, il personale dovrà essere reso edotto circa i criteri che presiedono all'identificazione dei conflitti di interessi, in modo da poter rilevare, nell'ambito della propria area di competenza, una nuova situazione di conflitto che dovesse presentarsi.

In linea generale devono essere segnalate alla Funzione Compliance tutte le possibili situazioni in cui vi sia:

- un interesse del Gruppo, di un Soggetto Rilevante o di un soggetto avente con essi un legame di controllo in contrasto con l'interesse di uno o più Clienti;

- un interesse del Gruppo, di un Soggetto Rilevante o di un soggetto avente con essi un legame di controllo derivante da rapporti di affari propri e, in ogni caso, in contrasto con l'interesse di uno o più Clienti;
- un interesse di un Cliente del Gruppo in contrasto con quello di altri Clienti del Gruppo.

Spetta alla Funzione Compliance individuare le misure per la gestione dei conflitti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Società del Gruppo interessata.

6.4 Le ipotesi di conflitti di interesse individuate e le misure adottate per la loro gestione

Nella presente sezione sono indicate le situazioni di conflitto identificate in esito alla mappatura dei conflitti effettuata dalla Funzione Compliance anche attraverso le segnalazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti.
In considerazione dell'operatività del Gruppo, sono state individuate le seguenti aree di conflitto di interesse per la Società Capogruppo e per ciascuna Società del Gruppo:
1.conflitti derivanti dalla prestazione congiunta del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di collocamento,
2.conflitti derivanti dalla prestazione congiunta del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini,
3.conflitti derivanti dalla prestazione del servizio di Gestione Patrimoniale,
4.conflitti derivanti dalla prestazione del servizio di Gestione Collettiva del Risparmio,
5.conflitti derivanti da rapporti di Gruppo o di affari, conflitti derivanti da cumulo di cariche sociali,
6.conflitti derivanti da cumulo di funzioni dei Soggetti Rilevanti,
7.conflitti specificamente inerenti all'attività di distribuzione assicurativa.
L'**Allegato 1** contiene una mappatura dei conflitti d'interesse rilevati e delle misure di gestione individuate.
Da ultimo, si evidenzia che la Società Capogruppo ha adottato un Codice Interno di Comportamento nel quale sono declinati una serie di principi deontologici destinati a regolare lo svolgimento dei servizi di investimento e accessori, tra i quali: correttezza, trasparenza, professionalità nella prestazione del servizio a favore del Cliente, rispetto del segreto professionale e indipendenza.
Al fine di consentire l'attuazione e l'osservanza di quanto previsto, la Società Capogruppo ha predisposto e reso operativi gli opportuni strumenti conoscitivi.

6.5 Misure aggiuntive o alternative di gestione dei conflitti

In alcune situazioni di conflitto di interessi, nonostante l'impegno profuso nell'istituire misure di prevenzione e di gestione del conflitto stesso, non è possibile per il Gruppo assicurare l'indipendenza richiesta.
In tali situazioni si rendono necessarie misure aggiuntive o alternative di gestione del conflitto consistenti essenzialmente in:

- *disclosure* al Cliente,
- astensione dall'operatività.

Conseguentemente, nel caso in cui le misure di gestione dei conflitti di interessi identificate dalla Società Capogruppo e dalle Società del Gruppo per quanto di competenza, non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Società del Gruppo interessata informerà il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e/o delle fonti dei conflitti di interessi affinché questi possa assumere una decisione consapevole sui servizi prestati.

In determinate circostanze, in considerazione della particolare natura del conflitto di interessi e qualora non si ritenga possibile conseguire un grado sufficiente di indipendenza di comportamento, la Società del Gruppo interessata, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, si asterrà dal prestare il servizio.

La Società del Gruppo interessata si riserva di fornire specifica informativa circa le situazioni di potenziale conflitto di interessi, eventualmente anche in determinati casi in cui, a giudizio della Società stessa, risultino correttamente presidiate dalle misure descritte nei precedenti paragrafi.

Le informative verranno fornite nelle forme ritenute più opportune per una chiara ed efficace rappresentazione delle situazioni conflittuali.

6.5 bis Misure specifiche attinenti alla distribuzione assicurativa

Il Gruppo non riceve compensi e non offre un compenso ai propri dipendenti e non ne valuta le prestazioni in modo contrario al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti.

Inoltre, il Gruppo non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare sé stessa o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, nel caso in cui possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.

Fermo restando il dovere di operare con equità, onesta, professionalità, correttezza e trasparenza nel miglior interesse dei Clienti, le Società del Gruppo:

a) mantengono e applicano presidi organizzativi e amministrativi efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte ad evitare che i conflitti di interesse di cui alla lettera b) incidano negativamente sugli interessi dei Clienti. I presidi organizzativi sono proporzionati alle attività svolte, ai prodotti assicurativi venduti e al tipo di distributore;
b) adottano misure idonee ad identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra le Società del Gruppo, inclusi i dirigenti e i dipendenti, o qualsiasi persona direttamente o indirettamente controllata, e i propri Clienti o tra due Clienti al momento della prestazione di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa.

Quando i presidi adottati ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Cliente, le Società del Gruppo informano chiaramente il Cliente stesso, prima della conclusione di un contratto di assicurazione, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter del Codice delle Assicurazioni Private.

Le Società del Gruppo si astengono dall'assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva.

In ogni caso le Società del Gruppo, in funzione dell'attività svolta e della tipologia dei contratti offerti:

a) propongono contratti e suggeriscono modifiche contrattuali o altre operazioni nell'interesse dei contraenti alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura dei contratti e delle operazioni stesse;
b) operano al fine di contenere i costi a carico dei contraenti ed ottenere il miglior risultato possibile in relazione agli obiettivi assicurativi;
c) si astengono dal proporre variazioni contrattuali e dal suggerire operazioni con frequenza non necessaria alla realizzazione degli obiettivi assicurativi;
d) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare alcuni Clienti a danno di altri;
e) evitano di adottare pratiche e disposizioni in materia di compensi che siano contrarie al dovere di agire nel miglior interesse dei contraenti, in conformità a quanto disposto dall'articolo 119-bis, commi 4 e 5 del Codice delle Assicurazioni Private.

6.6 Istituzione, conservazione e aggiornamento di un Registro di Gruppo dei conflitti di interesse

Alla Funzione Compliance è affidato il compito di istituire e aggiornare il Registro nel quale sono riportate le situazioni per le quali sia sorto, o possa sorgere, un conflitto di interessi potenzialmente idoneo a ledere gli interessi dei Clienti.

6.6.1 Le situazioni che devono essere annotate sul Registro di Gruppo dei conflitti di interesse

La Funzione Compliance dovrà registrare:

a) le situazioni in cui è sorto o potrebbe sorgere un conflitto di interessi descritte nella presente Politica di gestione dei Conflitti di Interesse e gestite attraverso le misure individuate nel presente documento,;
b) le situazioni in cui è sorto o potrebbe sorgere un conflitto di interesse comunque individuate e mai verificatesi in precedenza. Tali situazioni sono, pertanto, le situazioni "nuove", non ancora inserite nella

presente Politica di gestione dei Conflitti di Interessi. In ragione di tali "nuove" situazioni di conflitto di interessi dovranno essere individuate apposite misure di gestione;

c) le situazioni di conflitto di interesse già individuate e inserite nella presente Politica di gestione dei Conflitti di Interesse in relazione alle quali:
   (i) non sono state rispettate le misure per la loro gestione (individuate nella presente Politica di Gestione dei Conflitti di Interesse), oppure
   (ii) per le quali le misure individuate per la gestione si sono rilevate non adeguate;

d) le situazioni di conflitto già individuate e inserite nella presente Politica di gestione dei Conflitti di Interesse, ma in relazione alle quali si è reso necessario adottare per la loro gestione misure diverse da quelle individuate nel presente documento.

6.6.2 Le informazioni da annotare sul Registro di Gruppo dei conflitti di interesse

Nel Registro sono annotati in modo dettagliato e progressivo i singoli conflitti di interessi secondo l'ordine con il quale sono rilevati. In particolare, sono indicati:

a) numero progressivo della situazione di conflitto di interessi rilevata;
b) data in cui è stata rilevata/comunicata la situazione di conflitto di interessi. In tale campo la Funzione Compliance dovrà indicare la data in cui i soggetti hanno comunicato alla stessa la situazione di conflitto di interessi oppure quella in cui la Funzione Compliance lo ha rilevato autonomamente;
c) soggetto che ha rilevato la situazione di conflitto di interesse. In tale campo dovrà essere indicato il Cognome/Nome e la qualifica del/i soggetto/soggetti che ha/hanno rilevato la situazione di conflitto di interesse;
d) descrizione della situazione di conflitto di interessi. In tale campo dovrà essere descritta la situazione in cui è sorto o potrebbe sorgere il conflitto di interessi;
e) misure individuate/adottate per la gestione del conflitto. In tale campo si dovranno indicare le misure che si intendono proporre al Consiglio di Amministrazione della Società del Gruppo coinvolta per la gestione del conflitto di interessi. Nel caso in cui si tratti di un conflitto già individuato, descritto e per il quale già sono state adottate le misure individuate nel presente documento, si dovrà dare atto di tale circostanza;
f) determinazioni assunte. In tale campo dovranno essere indicate le eventuali determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione della Società del Gruppo coinvolta;
g) conflitto composto. In questo campo si dovrà dare atto della composizione, o meno, del conflitto.

Il Registro dei conflitti di interessi sarà, pertanto, costituito dai seguenti campi:

- il numero progressivo della situazione di conflitto di interessi rilevata;
- la data in cui è stata rilevata/comunicata la situazione di conflitto di interessi;

- il soggetto che ha rilevato la situazione di conflitto di interesse;
- la tipologia di situazione di conflitto di interesse;
- la descrizione della situazione di conflitto di interesse;
- misure individuate/adottate per la gestione del conflitto di interesse;
- misure ulteriori;
- stato del conflitto di interesse (aperto o chiuso);
- data della fine del conflitto di interesse.

Il Registro sarà istituito in formato elettronico e in modo da consentire il rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento Delegato in materia di registrazioni. In particolare, dovrà essere consentito di individuare tutte le modifiche e/o correzioni apportate alle informazioni registrate nonché di risalire al contenuto delle registrazioni prima di tali correzioni/modifiche.

6.6.3 La gestione del Registro di Gruppo dei conflitti di interesse

Al fine di aggiornare il Registro, la Funzione Compliance riceve[3] comunicazioni:

1. da parte dei Soggetti Rilevanti, relative all'insorgenza di nuove situazioni di conflitto di interessi effettive o potenziali; con riferimento, in particolare, all'esistenza di un personale rapporto bancario nell'ambito della scelta di un nuovo depositario, i Soggetti Rilevanti dovranno utilizzare la Dichiarazione di cui all'Allegato 3;
2. da parte dei Soggetti Rilevanti, relative al cumulo di funzioni/cariche ricoperte all'esterno del Gruppo, da dichiararsi attraverso la compilazione del Modulo "Dichiarazione di funzioni e cariche ricoperte" di cui all'Allegato 2. È compito del Soggetto Rilevante fornire tempestivamente alla Funzione Compliance gli eventuali aggiornamenti relativi alla variazione di funzioni/cariche ricoperte al di fuori del Gruppo Consultinvest. Su base annua, la Funzione Compliance potrà accertare che i Soggetti Rilevanti non ricoprano ulteriori cariche/funzioni ovvero che le abbiano medio tempore acquisite, attraverso l'inoltro della Dichiarazione di cui al predetto Allegato 2;

Qualora dall'analisi svolta risulti che la situazione rilevata sia, anche solo potenzialmente, idonea a ledere gli interessi dei Clienti, la Funzione Compliance registra tale situazione.

La Funzione Compliance ogni qualvolta registri una nuova situazione di conflitto provvede a darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società interessata per le opportune determinazioni.

La Funzione Compliance provvede, inoltre, a riferire, nell'ambito della propria Relazione Annuale, le situazioni annotate nel Registro.

La Funzione Internal Audit effettua periodicamente, come previsto dal Piano Audit, opportuni controlli sulla corretta gestione dei conflitti d'interesse.

[3] Le comunicazioni sono inoltrate all'indirizzo e-mail: compliance.holding@consultinvest.it

6.7 Attività della Funzione Compliance

Qualora sia rilevata una nuova situazione in cui è sorto o potrebbe sorgere un conflitto di interessi tale da ledere in modo significativo gli interessi di uno o più Clienti, la Funzione di Compliance provvede a:

a) individuare le misure e le procedure per la gestione dei conflitti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Società interessata;
b) aggiornare il Registro dei Conflitti d'Interesse e, nel caso di una nuova tipologia di conflitto, la mappatura dei conflitti;
c) comunicare al Responsabile della Funzione impattata dalla situazione di conflitto d'interesse affinché quest'ultimo possa mettere in atto le decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di riferimento, adottando i presidi indicati;
d) ove necessario, aggiornare le informazioni da fornire ai Clienti sulla politica adottata dalla Società interessata per la gestione dei conflitti di interessi.

7. CONFLITTI DI INTERESSI NEI CONFRONTI DI PARTI CORRELATE

Al fine di individuare e gestire i conflitti di interessi nei confronti delle Parti Correlate, la Società è tenuta ad adottare procedure per l'identificazione e la gestione degli stessi, in conformità con quanto previsto dal paragrafo 110 degli Orientamenti dell'EBA in materia di *governance* interna ai sensi della Direttiva IFD e del Regolamento di Banca d'Italia del 5 dicembre 2019.

Nel seguito viene riportato il processo decisionale relativo a operazioni con Parti Correlate, allo scopo di preservarne l'integrità e l'imparzialità, benché si precisa che tra le attività della SIM non rientra alcun tipo di servizio di finanziamento erogato a favore di Parti Correlate.

Ai fini della mappatura, ciascuna Parte Correlata di cui al paragrafo 3 "Soggetti Rilevanti e Parte Correlata", lettera a) è tenuta a compilare l'apposita sezione dell'Allegato 2, già sopra richiamato.

La struttura aziendale deputata, con periodicità annuale, alla raccolta delle informazioni è la Funzione Compliance che ne predispone la mappatura.

È onere delle Parti Correlate in via diretta procedere ad informare la Funzione Compliance di ogni variazione o aggiornamento ai dati già comunicati.

Ciascuna Parte Correlata di cui al paragrafo 3 "Soggetti Rilevanti e Parte Correlata", lettera a) è obbligata a segnalare tempestivamente, per iscritto, le situazioni di conflitto di cui è a conoscenza alla Funzione Compliance, che verificherà l'effettiva sussistenza dell'ipotesi di conflitto di interessi alla medesima segnalato.

Nel caso in cui si presenti una operazione con Parti Correlate tale circostanza viene portata all'attenzione del Consiglio di Amministrazione.

Per operazione con Parti Correlate si intendono le fattispecie di:

- concessione di prestiti (servizio accessorio di concessione di prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari);
- conclusione di altre operazioni (ad esempio offerte pubbliche iniziali, accordi di servizio o accordi di esternalizzazione con componenti del Consiglio di Amministrazione e loro parti correlate).

Le modalità di conclusione delle operazioni individuate con tali soggetti devono attenersi alle condizioni generali applicate dalla SIM (ivi comprese le condizioni economiche minime) e allinearsi alle normali condizioni di mercato.

Tutte le operazioni con Parti Correlate vengono portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione dalla Funzione Compliance al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di verificare che le operazioni vengono svolte a condizioni di mercato o standard, deliberando in merito. Il componente coinvolto si astiene dalla discussione e dalla deliberazione.

La Funzione Compliance, porta all'attenzione del Consiglio di amministrazione, con cadenza almeno annuale, le situazioni di conflitto che coinvolgono i consiglieri e le loro Parti Correlate.

8. MONITORAGGIO E RIESAME DELLA POLITICA DI GESTIONE DEI CONFLITTI

Il Consiglio di Amministrazione della Società Capogruppo è responsabile dell'aggiornamento della Politica.

La valutazione dell'efficacia delle misure adottate per verificare il corretto adempimento delle disposizioni in materia di conflitti d'interesse e, se opportuno, la correzione di eventuali carenze è effettuata almeno con cadenza annuale.

Sull'efficacia di tale procedura vigilano, per distinti ambiti di controllo, le Funzioni Compliance e la Funzione Internal Audit, entrambe indipendenti rispetto alle attività controllate.

9. REVISIONE DELLA PROCEDURA

La presente Politica di Gestione dei Conflitti di Interesse è oggetto di verifica con cadenza almeno annuale e ogni qualvolta si verifichi un cambiamento rilevante nell'operatività delle società del Gruppo, nelle tipologie di servizi di investimento prestati, nelle situazioni di potenziale Conflitto di Interesse, nonché nelle misure adottate per la gestione dei Conflitti stessi.

10. ALLEGATI

Allegato 1 – Mappatura dei conflitti di interesse.

Allegato 2 – Dichiarazione di funzioni e/o di cariche ricoperte all'esterno del Gruppo Consultinvest.

Allegato 3 – Dichiarazione su potenziali conflitti di interessi relativi a rapporti bancari.

Allegato 1 – Mappatura dei conflitti di interesse

Allegato 2 – Dichiarazione di funzioni e cariche ricoperte all'esterno del Gruppo Consultinvest ai fini della Politica in materia di conflitti di interesse e Dichiarazione per il censimento di Parti Correlate.

Il/La sottoscritto/a _____ dipendente/esponente aziendale della Società del Gruppo _____ con la mansione di _____

DICHIARA

☐ di non ricoprire alcuna carica/funzione all'esterno del Gruppo Consultinvest,

☐ di ricoprire le seguenti ulteriori cariche sociali:

CARICA RICOPERTA	DENOMINAZIONE SOCIETA'	IN CARICA DALLA DATA	IN CARICA FINO ALLA DATA

☐ di ricoprire le seguenti ulteriori funzioni:

FUNZIONE RICOPERTA	DENOMINAZIONE SOCIETA'	IN CARICA DALLA DATA	IN CARICA FINO ALLA DATA

che il proprio coniuge, persona legata in unione civile o in convivenza di fatto e i parenti di primo grado sono:

Cognome	Nome	Luogo e data di nascita	Residenza	Codice fiscale	Grado di parentela

che le imprese che svolgono attività commerciale, anche costituite in forma non societaria in cui il dichiarante (i) detiene, in via diretta o indiretta, una quota di diritti di voto o del capitale superiore al 10%; (ii) esercita un'influenza notevole o (iii) svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo:

DENOMINAZIONE SOCIETA'	**C.F. e P.IVA**	**RAGIONE PER LA QUALE VIENE EFFETTUATA LA DICHIARAZIONE**

Inoltre, ai fini del censimento di Parti Correlate (ex art. art. 15-bis del Regolamento di Banca d'Italia del 5 dicembre 2019), **in qualità di soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la SIM o un'altra società del gruppo di SIM**, fornisco:

- l'elenco degli STRETTI FAMILIARI a me riferibili.

COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	RESIDENZA	GRADO DI PARENTELA	CODICE FISCALE

- l'elenco degli ENTI in cui il sottoscritto (o uno stretto familiare) esercita controllo, controllo congiunto, influenza notevole, oppure detiene rilevante potere di voto.

COGNOME	NOME	ENTE	SEDE	CODICE FISCALE O PARTITA IVA

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente alla Funzione Compliance qualsiasi variazione dall'avvenuto cambiamento.

Data _____ Firma _____

Allegato 3 – Dichiarazione su potenziali situazioni di conflitto di interessi riguardanti gli Istituti depositari e/o sub-depositari dei beni dei clienti di Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. e Zenit SGR S.p.A.

Premesso che

- Consultinvest Investimenti SIM S.p.A., controllata indirettamente da Consultinvest Partecipazioni S.p.A., si avvale dei seguenti intermediari presso cui deposita, su conti rubricati come "conti terzi", le disponibilità liquide e/o sub-deposita gli strumenti finanziari dei clienti:
  - BPER Banca S.p.A.
  - SGSS S.p.A.
  - Banco BPM S.p.A.
  - Societè Generale – Global Transaction Banking
  - SG Milan Branch
  - BFF
  - Allfunds Bank
  - Banco Desio per deleghe di gestione
- Zenit SGR S.p.A., controllata indirettamente da Consultinvest Partecipazioni S.p.A., si avvale dei seguenti intermediari presso cui deposita, su conti rubricati come "conti terzi", le disponibilità liquide e/o sub-deposita gli strumenti finanziari dei clienti:
  - BNP Paribas
  - Banca d'Alba Credito Cooperativo
  - Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo Carrù
  - Banca di Cherasco Credito Cooperativo

il sottoscritto ……, codice fiscale ……, in qualità di esponente aziendale della società……, nel ruolo di ……[4],

DICHIARA

☐ di avere
☐ di NON avere

situazioni di conflitto di interessi con uno o più dei suddetti Istituti depositari in relazione a:

(a) il ruolo di esponente aziendale ricoperto in uno o più dei predetti Istituti, ovvero

(b) rapporti di affari o ad altre situazioni in forza delle quali possa ricevere direttamente o indirettamente un guadagno finanziario, un incentivo e/o un beneficio, anche non monetario, conseguente al fatto che

[4] Membro del Consiglio di Amministrazione e Membro del Collegio Sindacale.

Consultinvest Investimenti SIM S.p.A. o Zenit SGR S.p.A. si avvalgano di uno o più di tali Istituti per il deposito e/o sub-deposito delle disponibilità dei clienti.

Si esclude dalla casistica di conflitto di interessi l'utilizzo, in qualità di cliente, dei suddetti intermediari a condizioni contrattuali standard.

Descrivere la situazione di conflitto, anche solo potenziale:

……

……..

Data

Firma

CONSULTINVEST Partecipazioni S.p.A	**Allegato 1 - Mappatura dei conflitti di interesse di Consultinvest Partecipazioni S.p.A.**
	Data di validità: 14/3/2024

Nel seguito è riportata la mappatura dei potenziali conflitti di interesse che potrebbero manifestarsi in relazione ai servizi ed alle attività di investimento del Gruppo Consultinvest SIM, ivi compresa l'attività di distribuzione di prodotti assicurativi, ed i servizi accessori prestati alla clientela.

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse, la Società Capogruppo e le Società del Gruppo considerano, tra le circostanze tali da far sorgere un conflitto di interessi, le situazioni in cui le medesime, un Soggetto Rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto, si trovino in una delle seguenti situazioni, sia a seguito della prestazione di servizi di investimento, gestione collettiva, servizi accessori o dell'esercizio di un'attività di investimento, sia durante lo svolgimento di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa ovvero per altra ragione:

a) possano realizzare un guadagno o evitare una perdita finanziaria, a spese del Cliente,
b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente o dell'operazione realizzata per suo conto, distinto da quello del Cliente medesimo,
c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di Clienti diversi da quelli a cui il servizio è prestato;
d) svolgano la medesima attività del Cliente,
e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi;
f) il Gruppo, un soggetto rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, partecipi sostanzialmente alla gestione o allo sviluppo dei prodotti oggetto di collocamento/distribuzione, in particolare laddove tale soggetto possa influenzare il prezzo di tali prodotti o i relativi costi di distribuzione.

MATRICE DEI CONFLITTI D'INTERESSE	**Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente**	**Consulenza in materia di investimenti**	**Azionisti rilevanti/ Rapporti di Gruppo**	**Rapporti d'affari[1]**	**Cumulo di cariche sociali**	**Cumulo di funzioni ricoperte dai Soggetti Rilevanti**	**Gestione patrimoniale**	**Gestione collettiva del risparmio**	**Ricezione e trasmissione di ordini**
Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente		**1a/1b/2b/2a/3b/1c**	**1a**	**1b**	**1a/1f**	**1b/1f**			**3b**

[1] Il termine "rapporto di affari" si riferisce al caso in cui Consultinvest SIM o altra società del gruppo abbia con una società (i) un accordo o relazione commerciale rilevante, ossia avente un valore superiore ad una soglia di materialità di euro 50.000,00 (cinquantamila); (ii) una partecipazione di qualsiasi entità.

CONSULTINVEST Partecipazioni S.p.A	**Allegato 1 - Mappatura dei conflitti di interesse di Consultinvest Partecipazioni S.p.A.**								
	Data di validità: 1 4 / 3 / 2 0 2 4								
Consulenza in materia di investimenti	**1a/1b/2b/2a/3b/1c**		**1a**	**1b**	**1a/1f**	**1b/1f**	**2b**		**2c/3b**
Azionisti rilevanti/ Rapporti di Gruppo	**1a**	**1a**			**2f**				
Rapporti d'affari	**1b**	**1b**						**9b**	
Cumulo di cariche sociali	**1a/3f**	**1a/3f**	**2f**				**1f**	**1f**	
Cumulo di funzioni ricoperte dai Soggetti Rilevanti	**1f/1b**	**1f/1b**							
Gestione patrimoniale		**2b/**			**1f**		**4b/1e/6b/1f**	**1f**	
Gestione collettiva del risparmio				**9b**	**1f**		**1f**	**2e/4b/3f/5b/7b/8b/9b/1f**	
Ricezione e trasmissione di ordini	**3b**	**2c/3b**							

Legenda:

	Assenza di conflitto
	Servizio in conflitto

CONSULTINVEST Partecipazioni S.p.A	**Allegato 1 - Mappatura dei conflitti di interesse di Consultinvest Partecipazioni S.p.A.**
	Data di validità: 14/3/2024

ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Riferimento Normativo	Misure di Gestione	Misure Ulteriori	Strumenti finanziari Interessati	Disclosure
1A	Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente con Consulenza in materia di investimenti	Un possibile conflitto di interesse si potrebbe configurare qualora l'oggetto della prestazione congiunta dei servizi di consulenza e collocamento da parte della Società sia rappresentato da strumenti finanziari e servizi di investimento emessi/prestati da società appartenenti/collegate al gruppo della stessa. In questo caso la Società potrebbe essere indotta a raccomandare un investimento non tenendo in considerazione solo l'adeguatezza dello stesso al profilo del Cliente ma anche un vantaggio economico diretto (percezione di retrocessioni commissionali) e un vantaggio indiretto (beneficio di Gruppo).	Le fattispecie di conflitto di interesse rilevate sono annoverabili ai seguenti riferimenti -Regolamento Delegato MiFID: art. 33, c. 1, lett. b); -Regolamento Delegato IDD: artt. da 3 a 7 -Regolamento Intermediari: Art. 92 e 93	Al fine di mitigare il rischio legato alla presenza di tale fattispecie di conflitto di interesse, la Società del Gruppo che presta i servizi d'investimento si è dotata dei seguenti presidi: -adozione da parte del Gruppo della Politica di remunerazione e incentivazione: eventuali piani di incentivazione non individuano obiettivi riferiti ai singoli prodotti finanziari anche in riferimento a prodotti di investimento assicurativi;-segregazione tra le Unità Organizzative dedicate supporto consulenziale ai Consulenti Finanziari (Direzione Business) rispetto all'unità dedicata alla predisposizione della documentazione a supporto dell'erogazione della consulenza (Direzione Investimenti); -procedura di selezione dei prodotti Eligible previsto nella Procedura Servizio di Consulenza con applicazione di filtri di attivismo ed efficienza gestionale; -l'offerta abbinata del servizio di consulenza con il servizio di collocamento è finalizzato ad ottenere comportamenti attenti e responsabili nei confronti della clientela, attraverso l'erogazione di consigli solo ed esclusivamente su strumenti finanziari adeguati alle caratteristiche della stessa (a tal fine si predispone, per ciascun collocamento, un documento - c.d. "Raccomandazione" - riportante gli specifici investimenti/disinvestimenti consigliati) e, per i prodotti di investimento assicurativi, in base alla valutazione della coerenza; -adozione del Codice di Comportamento previsto da Assoreti: è fatto divieto, per i superiori e per gli organi di vertice, di emanare in qualsiasi forma, indicazioni, linee guida o direttive, volte ad indirizzare l'attività degli addetti al collocamento e dei Consulenti Finanziari verso qualunque determinato tipo di prodotto finanziario o emittente, in particolare per quanto riguarda emittenti con cui la Società ha un legame di natura societaria; -attuazione di piani di formazione e aggiornamento professionale dei Consulenti Finanziari coinvolti nell'erogazione dei servizi di investimento; -la Società ha adottato una Policy aziendale di gestione degli inducement, anche riferita a prodotti di investimento assicurativi, le cui variazioni sono da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione e da diffondere a tutti i livelli della Società. La valutazione dei benefici non monetari di lieve entità viene condotta sulla base di ragionevolezza e proporzionalità. Al fine di legittimare gli incentivi percepiti (accrescimento della qualità del servizio) la Società abbina il servizio di consulenza al collocamento di prodotti: in tale circostanza, pertanto, la Società valuta le richieste della clientela raccomandando esclusivamente strumenti adeguati al profilo e accresce la qualità del servizio reso alla clientela rendendo legittima la percezione di incentivi legati al servizio di collocamento. Nel caso di prodotti di investimento assicurativi la Società valuta che un incentivo o uno schema di incentivazione abbia una ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente laddove sia di natura e portata tali da incentivare lo svolgimento delle attività di distribuzione assicurativa in modo non conforme rispetto all'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente. Infine, la Società fornisce disclosure ex ante ed ex post sugli incentivi eventualmente percepiti ivi inclusi quelli ricevuti a titolo di contribuzione allo svolgimento di attività info-formative.	Al fine di garantire un adeguato presidio del conflitto, la SIM individua puntualmente, tramite un'adeguata disclosure alla clientela, gli interessi di Gruppo esistenti che potrebbero far sorgere un conflitto di interesse.	-Fondi e GP di Consultinvest SIM e / o Fondi di Consultinvest AM SGR. -Prodotti di investimento assicurativo emessi da Vittoria Assicurazioni. -FIA di Zenit SGR. -FIA di Borgosesia Gestioni SGR. -Strumenti finanziari emessi da società collegate.	SI
1B	Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente	Un possibile conflitto di interesse si potrebbe configurare qualora l'oggetto della prestazione congiunta dei servizi di consulenza e collocamento da parte della Società sia rappresentato da strumenti finanziari e servizi di investimento emessi/prestati da	Le fattispecie di conflitto di interesse rilevate sono annoverabili ai seguenti riferimenti -Regolamento Delegato MiFID: art. 33, c. 1, lett. b);	Al fine di mitigare il rischio legato alla presenza di conflitti di interesse derivanti da rapporti d'affari tra la società emittente e le società del Gruppo, la Società del Gruppo che presta i servizi d'investimento si è dotata dei seguenti presidi: -adozione da parte del Gruppo della Politica di remunerazione e incentivazione: eventuali piani di incentivazione non individuano obiettivi riferiti ai singoli prodotti finanziari anche in riferimento a prodotti di investimento assicurativi; -procedura per la selezione e la gestione dei rapporti con le società prodotto, in cui è prevista un'analisi sull'opportunità di convenzionamento del "nuovo emittente" da parte di più attori,	Al fine di garantire un adeguato presidio del conflitto, la SIM individua puntualmente, tramite	-Strumenti finanziari emessi da società con cui il Gruppo Consultinvest ha rapporti di diversa natura (i.e. rapporti di affari) -Prodotti di investimento assicurativi emessi da Vittoria Assicurazioni.	SI

	con Consulenza in materia di investimenti	soggetti nei confronti dei quali la stessa e/o il Gruppo di appartenenza presenta/presentano interessi di diversa natura dovuti a rapporti d'affari, di partecipazione, di fornitura, etc. (es.: i prodotti finanziari dell'emittente presentano come sottostante prodotti di società collegate e/o appartenenti al Gruppo).	-Regolamento Delegato IDD: artt. da 3 a 7 -Regolamento Intermediari: Art. 92	tra cui la funzione Compliance, prima della presentazione all'Organo deliberante per la finalizzazione del rapporto di collocamento; -nel processo di selezione di un nuovo Manufacturer o di un nuovo prodotto di un Manufacturer già collocato, è stato istituito un Comitato di Governo Prodotti composto dal Responsabile della Direzione Investimenti, dall'Amministratore Delegato, dal Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa dai Responsabili delle Funzioni Compliance e Risk Management; -segregazione tra le Unità Organizzative dedicate supporto consulenziale ai Consulenti Finanziari (Direzione Business) rispetto all'unità dedicata alla predisposizione della documentazione a supporto dell'erogazione della consulenza (Direzione Investimenti); -procedura di selezione dei prodotti Eligible previsto nella Procedura Servizio di Consulenza con applicazione di filtri di attivismo ed efficienza gestionale; -il servizio di consulenza offerto in abbinamento al servizio di collocamento è finalizzato ad ottenere comportamenti attenti e responsabili nei confronti della clientela, attraverso l'erogazione di raccomandazioni solo ed esclusivamente di strumenti finanziari adeguati alle caratteristiche della clientela (a tal fine si predispone, per ciascun collocamento, un documento - c.d. Raccomandazione - riportante gli specifici investimenti/disinvestimenti consigliati) e, per i prodotti di investimento assicurativi, in base alla valutazione della coerenza; -adozione del Codice di Comportamento previsto da Assoreti: è fatto divieto, per i superiori e per gli organi di vertice, di emanare in qualsiasi forma, indicazioni, linee guida o direttive, volte ad indirizzare l'attività degli addetti al collocamento e dei consulenti finanziari verso qualunque determinato tipo di prodotto finanziario o emittente; -attuazione di piani di formazione e aggiornamento professionale dei consulenti finanziari coinvolti nell'erogazione dei servizi di investimento; -la Società ha adottato una Policy aziendale di gestione degli inducement, anche riferita a prodotti di investimento assicurativi, le cui variazioni sono da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione e da diffondere a tutti i livelli della Società. La valutazione dei benefici non monetari di lieve entità viene condotta sulla base di ragionevolezza e proporzionalità. Al fine di legittimare gli incentivi percepiti (accrescimento della qualità del servizio) la Società abbina il servizio di consulenza al collocamento di prodotti: in tale circostanza, pertanto, la Società valuta le richieste della clientela raccomandando esclusivamente strumenti adeguati al profilo e accresce la qualità del servizio reso alla clientela rendendo legittima la percezione di incentivi legati al servizio di collocamento. Nel caso di prodotti di investimento assicurativi la Società valuta che un incentivo o uno schema di incentivazione abbia una ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente laddove sia di natura e portata tali da incentivare lo svolgimento delle attività di distribuzione assicurativa in modo non conforme rispetto all'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente. Con specifico riferimento alla prestazione del servizio accessorio "deposito e sub deposito dei beni dei clienti" e più in particolare al conflitto di interesse che si potrebbe manifestare per gli esponenti aziendali nella scelta di un nuovo depositario, o in qualsiasi decisione che riguardi il rapporto con un depositario in essere, qualora ci sia un personale rapporto bancario, la Società del Gruppo si è dotata dei seguenti presidi: -gli esponenti aziendali sono tenuti a dichiarare, tramite un apposito modulo, se hanno un personale rapporto bancario con il depositario che sono chiamati a votare. Tale modulo è compilato anche dal Direttore Generale che propone il nuovo depositario o in qualsiasi decisione che riguardi il rapporto con un depositario in essere.	un'adeguata disclosure alla clientela, gli interessi di Gruppo esistenti che potrebbero far sorgere un conflitto di interesse.	-Sicav Diadema per la quale la Consultinvest SGR ha in delega di gestione alcuni comparti; - GP di Consultinvest SIM e/o Fondi di Consultinvest AM SGR; -FIA di Zenit SGR. -FIA di Borgosesia Gestioni SGR. -Strumenti finanziari emessi da società collegate.	

CONSULTINVEST Partecipazioni S.p.A

Allegato 1 - Mappatura dei conflitti di interesse di Consultinvest Partecipazioni S.p.A.

Data di validità: 14/3/2024

1F	Cumulo di funzioni o cumulo di cariche ricoperte dai Soggetti Rilevanti nei servizi di: Consulenza in materia di investimenti Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente Gestione Patrimoniale Gestione collettiva del risparmio	Il cumulo di cariche o funzioni ricoperte nelle Società del Gruppo ovvero ad esse collegate potrebbe favorire la conclusione di rapporti contrattuali tra la Società del Gruppo e la/le società ad esso collegata/e che diano luogo ad un vantaggio economico per la Società del Gruppo ulteriore rispetto a quello discendente esclusivamente dalla remunerazione dei servizi prestati.	Le fattispecie di conflitto di interesse rilevate sono annoverabili ai seguenti riferimenti -Regolamento Delegato MiFID: art. 33, c. 1, lett. b); -Regolamento Delegato IDD: artt. da 3 a 7 -Regolamento Intermediari: Art. 92	Al fine di mitigare il rischio legato alla presenza di conflitti di interesse derivanti da rapporti d'affari tra la società emittente e le società del Gruppo, la Società del Gruppo che presta i servizi d'investimento si è dotata dei seguenti presidi: -adozione da parte del Gruppo della Politica di remunerazione e incentivazione: eventuali piani di incentivazione non individuano obiettivi riferiti ai singoli prodotti finanziari anche in riferimento a prodotti di investimento assicurativi; -procedura per la selezione e la gestione dei rapporti con le società prodotto, in cui è prevista un'analisi sull'opportunità di convenzionamento del "nuovo emittente" da parte di più attori, tra cui la funzione Compliance, prima della presentazione all'Organo deliberante per la finalizzazione del rapporto di collocamento; nel processo di selezione di un nuovo Manufacturer o di un nuovo prodotto di un Manufacturer già collocato, è stato istituito un Comitato di Governo Prodotti composto dal Responsabile della Direzione Investimenti, dall'Amministratore Delegato, dal Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa dai Responsabili delle Funzioni Compliance e Risk Management; -segregazione tra le Unità Organizzative dedicate supporto consulenziale ai Consulenti Finanziari (Direzione Business) rispetto all'unità dedicata alla predisposizione della documentazione a supporto dell'erogazione della consulenza (Direzione Investimenti); -procedura di selezione dei prodotti Eligible previsto nella Procedura Servizio di Consulenza con applicazione di filtri di attivismo ed efficienza gestionale; -l'offerta abbinata del servizio di consulenza con il servizio di collocamento è finalizzato ad ottenere comportamenti attenti e responsabili nei confronti della clientela, attraverso l'erogazione di consigli solo ed esclusivamente su strumenti finanziari adeguati alle caratteristiche della stessa (a tal fine si predispone, per ciascun collocamento, un documento - c.d. "Raccomandazione" - riportante gli specifici investimenti/disinvestimenti consigliati) e, per i prodotti di investimento assicurativi, in base alla valutazione della coerenza; -adozione del Codice di Comportamento previsto da Assoreti: è fatto divieto, per i superiori e per gli organi di vertice, di emanare in qualsiasi forma, indicazioni, linee guida o direttive, volte ad indirizzare l'attività degli addetti al collocamento e dei Consulenti Finanziari verso qualunque determinato tipo di prodotto finanziario o emittente, in particolare per quanto riguarda emittenti con cui la Società ha un legame di natura societaria; -attuazione di piani di formazione e aggiornamento professionale dei Consulenti Finanziari coinvolti nell'erogazione dei servizi di investimento; -la Società ha adottato una Policy aziendale di gestione degli inducement, anche riferita a prodotti di investimento assicurativi, le cui variazioni sono da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione e da diffondere a tutti i livelli della Società. La valutazione dei benefici non monetari di lieve entità viene condotta sulla base di ragionevolezza e proporzionalità. Al fine di legittimare gli incentivi percepiti (accrescimento della qualità del servizio) la Società abbina il servizio di consulenza al collocamento di prodotti: in tale circostanza, pertanto, la Società valuta le richieste della clientela raccomandando esclusivamente strumenti adeguati al profilo e accresce la qualità del servizio reso alla clientela rendendo legittima la percezione di incentivi legati al servizio di collocamento. Nel caso di prodotti di investimento assicurativi la Società valuta che un incentivo o uno schema di incentivazione abbia una ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente laddove sia di natura e portata tali da incentivare lo svolgimento delle attività di distribuzione assicurativa in modo non conforme rispetto all'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente. Infine, la Società fornisce disclosure ex ante ed ex post sugli incentivi eventualmente percepiti ivi inclusi quelli ricevuti a titolo di contribuzione allo svolgimento di attività info-formative. Con specifico riferimento alla prestazione del servizio accessorio "deposito e sub deposito dei beni dei clienti" e più in particolare al conflitto di interesse che si potrebbe manifestare per gli esponenti aziendali nella scelta di un nuovo depositario, o in qualsiasi decisione che riguardi il rapporto con un depositario in essere, qualora ci sia un personale rapporto bancario, la Società del Gruppo si è dotata dei seguenti presidi:	Al fine di garantire un adeguato presidio del conflitto, la SIM individua puntualmente, tramite un'adeguata disclosure alla clientela, gli interessi di Gruppo esistenti che potrebbero far sorgere un conflitto di interesse.	-Strumenti finanziari emessi da società con cui il Gruppo Consultinvest ha rapporti di diversa natura (i.e. rapporti di affari) -GP di Consultinvest Investimenti SIM e/o Fondi di Consultinvest AMSGR. -Prodotti di investimento assicurativo emessi da Vittoria Assicurazioni. -FIA di Zenit SGR. -FIA di Borgosesia Gestioni SGR. -Sicav Diadema per la quale la Consultinvest Asset Management SGR ha in delega di gestione alcuni comparti -Strumenti finanziari emessi da società collegate.	SI

CONSULTINVEST Partecipazioni S.p.A	Allegato 1 - Mappatura dei conflitti di interesse di Consultinvest Partecipazioni S.p.A.						
	Data di validità: 1 4 / 3 / 2 0 2 4						
				-gli esponenti aziendali sono tenuti a dichiarare, tramite un apposito modulo, se hanno un personale rapporto bancario con il depositario che sono chiamati a votare. Tale modulo è compilato anche dal Direttore Generale che propone il nuovo depositario o in qualsiasi decisione che riguardi il rapporto con un depositario in essere. Nella gestione dei conflitti di interesse che scaturiscono dalla percezione di incentivi di diversa natura e alla luce della MiFID II, la Società del Gruppo - attraverso il Comitato di Governo Prodotti - procede alla valutazione e gestione delle convenzioni con le società emittenti, anche al fine di valutare la legittimità degli inducement pagati / percepiti dagli emittenti degli strumenti finanziari oggetto di collocamento. A tal fine, inoltre, la Società del Gruppo ha adottato una Policy aziendale di gestione degli inducement, anche riferita ai prodotti di investimento assicurativi, le cui variazioni sono da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione e da diffondere a tutti i livelli della Società. La valutazione dei benefici non monetari di lieve entità viene condotta sulla base di ragionevolezza e proporzionalità. Al fine di legittimare gli incentivi percepiti (accrescimento della qualità del servizio) la Società abbina il servizio di consulenza al collocamento di prodotti: in tale circostanza, pertanto, la Società valuta le richieste della clientela raccomandando esclusivamente strumenti adeguati al profilo e accresce la qualità del servizio reso alla clientela rendendo legittima la percezione di incentivi legati al servizio di collocamento. Nel caso di prodotti di investimento assicurativi la Società valuta che un incentivo o uno schema di incentivazione abbia una ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente laddove sia di natura e portata tali da incentivare lo svolgimento delle attività di distribuzione assicurativa in modo non conforme rispetto all'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.			
2F	Cumulo cariche sociali Con Azionisti Rilevanti / Rapporti di Gruppo	Il cumulo di cariche sociali in qualità di Socio e di Soggetto Rilevante all'interno delle società appartenenti al Gruppo potrebbe favorire accordi tra le società che potrebbero portare un vantaggio al Soggetto interessato a discapito dell'interesse societario e della clientela	Le fattispecie di conflitto di interesse rilevate sono annoverabili ai seguenti riferimenti -Regolamento Delegato MiFID: art. 33, c. 1, lett. b); -Regolamento Delegato IDD: artt. da 3 a 7 -Regolamento Intermediari: Art. 92	Al fine di mitigare il rischio legato alla presenza di conflitti di interesse derivanti da rapporti d'affari tra la società emittente e le società del Gruppo, la Società del Gruppo che presta i servizi d'investimento si è dotata dei seguenti presidi: -adozione da parte del Gruppo della Politica di remunerazione e incentivazione: eventuali piani di incentivazione non individuano obiettivi riferiti ai singoli prodotti finanziari anche in riferimento a prodotti di investimento assicurativi; -procedura per la selezione e la gestione dei rapporti con le società prodotto, in cui è prevista un'analisi sull'opportunità di convenzionamento del "nuovo emittente" da parte di più attori, tra cui la funzione Compliance, prima della presentazione all'Organo deliberante per la finalizzazione del rapporto di collocamento; -nel processo di selezione di un nuovo Manufacturer o di un nuovo prodotto di un Manufacturer già collocato, è stato istituito un Comitato di Governo Prodotti composto dal Responsabile della Direzione Investimenti, dall'Amministratore Delegato, dal Responsabile dell'attività di distribuzione assicurativa dai Responsabili delle Funzioni Compliance e Risk Management; -segregazione tra le Unità Organizzative dedicate supporto consulenziale ai Consulenti Finanziari (Direzione Business) rispetto all'unità dedicata alla predisposizione della documentazione a supporto dell'erogazione della consulenza (Direzione Investimenti); -procedura di selezione dei prodotti Eligible previsto nella Procedura Servizio di Consulenza con applicazione di filtri di attivismo ed efficienza gestionale; -l'offerta abbinata del servizio di consulenza con il servizio di collocamento è finalizzato ad ottenere comportamenti attenti e responsabili nei confronti della clientela, attraverso l'erogazione di consigli solo ed esclusivamente su strumenti finanziari adeguati alle caratteristiche della stessa (a tal fine si predispone, per ciascun collocamento, un documento - c.d. "Raccomandazione" - riportante gli specifici investimenti/disinvestimenti consigliati) e, per i prodotti di investimento assicurativi, in base alla valutazione della coerenza; -adozione del Codice di Comportamento previsto da Assoreti: è fatto divieto, per i superiori e per gli organi di vertice, di emanare in qualsiasi forma, indicazioni, linee guida o direttive, volte ad indirizzare l'attività degli addetti al collocamento e dei Consulenti Finanziari verso qualunque determinato tipo di prodotto finanziario o emittente, in particolare per quanto riguarda	Al fine di garantire un adeguato presidio del conflitto, la SIM individua puntualmente, tramite un'adeguata disclosure alla clientela, gli interessi di Gruppo esistenti che potrebbero far sorgere un conflitto di interesse.	-Strumenti finanziari emessi da società con cui il Gruppo Consultinvest ha rapporti di diversa natura (i.e. rapporti di affari -Fondi di Consultinvest AM SGR; - GP di Consultinvest SIM -FIA dI Zenit SGR -FIA di Borgosesia Gestioni SGR -Prodotti assicurativi intermediate da Multilife S.r.l. -Sicav Diadema per la quale Consultinvest AM SGR ha in delega di gestione alcuni comparti; -Prodotti assicurativi e prodotti di investimento assicurativi di Vittoria Assicurazioni SpA	SI

				emittenti con cui la Società ha un legame di natura societaria; -attuazione di piani di formazione e aggiornamento professionale dei Consulenti Finanziari coinvolti nell'erogazione dei servizi di investimento; -la Società ha adottato una Policy aziendale di gestione degli inducement, anche riferita a prodotti di investimento assicurativi, le cui variazioni sono da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione e da diffondere a tutti i livelli della Società. La valutazione dei benefici non monetari di lieve entità viene condotta sulla base di ragionevolezza e proporzionalità. Al fine di legittimare gli incentivi percepiti (accrescimento della qualità del servizio) la Società abbina il servizio di consulenza al collocamento di prodotti: in tale circostanza, pertanto, la Società valuta le richieste della clientela raccomandando esclusivamente strumenti adeguati al profilo e accresce la qualità del servizio reso alla clientela rendendo legittima la percezione di incentivi legati al servizio di collocamento. Nel caso di prodotti di investimento assicurativi la Società valuta che un incentivo o uno schema di incentivazione abbia una ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente laddove sia di natura e portata tali da incentivare lo svolgimento delle attività di distribuzione assicurativa in modo non conforme rispetto all'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente. Infine, la Società fornisce disclosure ex ante ed ex post sugli incentivi eventualmente percepiti ivi inclusi quelli ricevuti a titolo di contribuzione allo svolgimento di attività info-formative. Con specifico riferimento alla prestazione del servizio accessorio "deposito e sub deposito dei beni dei clienti" e più in particolare al conflitto di interesse che si potrebbe manifestare per gli esponenti aziendali nella scelta di un nuovo depositario, o in qualsiasi decisione che riguardi il rapporto con un depositario in essere, qualora ci sia un personale rapporto bancario, la Società del Gruppo si è dotata dei seguenti presidi: -gli esponenti aziendali sono tenuti a dichiarare, tramite un apposito modulo, se hanno un personale rapporto bancario con il depositario che sono chiamati a votare. Tale modulo è compilato anche dal Direttore Generale che propone il nuovo depositario o in qualsiasi decisione che riguardi il rapporto con un depositario in essere. Nella gestione dei conflitti di interesse che scaturiscono dalla percezione di incentivi di diversa natura e alla luce della MiFID II, la Società del Gruppo - attraverso il Comitato di Governo Prodotti - procede alla valutazione e gestione delle convenzioni con le società emittenti, anche al fine di valutare la legittimità degli inducement pagati / percepiti dagli emittenti degli strumenti finanziari oggetto di collocamento. A tal fine, inoltre, la Società del Gruppo ha adottato una Policy aziendale di gestione degli inducement, anche riferita ai prodotti di investimento assicurativi, le cui variazioni sono da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione e da diffondere a tutti i livelli della Società. La valutazione dei benefici non monetari di lieve entità viene condotta sulla base di ragionevolezza e proporzionalità. Al fine di legittimare gli incentivi percepiti (accrescimento della qualità del servizio) la Società abbina il servizio di consulenza al collocamento di prodotti: in tale circostanza, pertanto, la Società valuta le richieste della clientela raccomandando esclusivamente strumenti adeguati al profilo e accresce la qualità del servizio reso alla clientela rendendo legittima la percezione di incentivi legati al servizio di collocamento. Nel caso di prodotti di investimento assicurativi la Società valuta che un incentivo o uno schema di incentivazione abbia una ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente laddove sia di natura e portata tali da incentivare lo svolgimento delle attività di distribuzione assicurativa in modo non conforme rispetto all'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.		

CONSULTINVEST Partecipazioni S.p.A		**Allegato 1 - Mappatura dei conflitti di interesse di Consultinvest Partecipazioni S.p.A.**					
		Data di validità: 1 4 / 3 / 2 0 2 4					
2B	Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e Gestioni di portafoglio con Consulenza in materia di investimenti	L'inserimento nel portafoglio del cliente di strumenti finanziari emessi da società rispetto alle quali il Gruppo: -detiene una partecipazione rilevante nel capitale dell'Emittente o della società che controlla l'Emittente o dell'azionista di maggioranza dell'Emittente oppure l'Emittente è un Soggetto Rilevante o un Soggetto con cui il Soggetto Rilevante ha stretti legami; - intrattiene rapporti di affari	Le fattispecie di conflitto di interesse rilevate sono annoverabili ai seguenti riferimenti -Regolamento Delegato MiFID: art. 33, c. 1, lett. b); -Regolamento Delegato IDD: artt. da 3 a 7 -Regolamento Intermediari: Art. 92	La Capogruppo stila un elenco ogni 3 mesi delle società con cui essa stessa o le altre società del gruppo intrattiene rapporti di affari o rapporti di partecipazione (per tali intendendosi i casi in cui la Capogruppo o altra società del gruppo detiene una partecipazione in società terze). Qualora sia individuata una società con cui sussiste una relazione di affari la società: - acquisisce il parere dell'Amministratore Indipendente che attesti che il rapporto di affari è intrattenuto a condizioni di mercato; - in via alternativa potrà essere richiesta una perizia da un terzo che si esprima sulla congruità dell'operazione con il soggetto terzo. Qualora nessuna delle due misure di gestione venga adottata la Società si astiene dall'instaurare la relazione di affari o da inserire nel portafoglio del cliente gli strumenti finanziari emessi da tale società	Non sono previste misure di gestione ulteriori.	-Strumenti finanziari emessi da società con cui il Gruppo Consultinvest ha rapporti di diversa natura (i.e. rapporti di affari). -GP di Consultinvest Investimenti SIM e/o Fondi di Consultinvest AMSGR. -Prodotti di investimento assicurativo emessi da Vittoria Assicurazioni. -FIA di Zenit SGR. -FIA di Borgosesia Gestioni SGR. -Sicav Diadema per la quale la Consultinvest Asset Management SGR ha in delega di gestione alcuni comparti. -Strumenti finanziari emessi da società collegate.	NO
2A	Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente con Consulenza in materia di investimenti (ESG)	La prestazione del servizio di consulenza espone la società a possibili conflitti quando le preferenze di sostenibilità espresse dal cliente vengano utilizzate per favorire prodotti ESG della casa (in virtù di valutazioni che potrebbero comportare il rischio di "green washing").	Le fattispecie di conflitto di interesse rilevate sono annoverabili ai seguenti riferimenti -Regolamento Delegato MiFID: art. 33, c. 1, lett. b); -Regolamento Delegato IDD: artt. da 3 a 7 -Regolamento Intermediari: Art. 92	Al fine di gestire le possibili situazioni di conflitto di interesse che potrebbero sorgere dall'integrazione delle preferenze di sostenibilità nella prestazione del servizio di consulenza e collocamento, la Società ha definito un modello interno di identificazione degli strumenti eligible ESG che tiene in considerazione sia prodotti della casa che prodotti di terzi e valuta oggettivamente gli strumenti sulla base delle caratteristiche ESG ricavabili dal tracciato EET fornito direttamente dalle case prodotto. Tali principi sono formalizzati nell'ambito della normativa interna.	Non sono previste misure di gestione ulteriori.	-GP di Consultinvest SIM e/o Fondi di Consultinvest AMSGR. classificati ex. art. 8 / 9 SFDR.	NO
1C	Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente con Consulenza in materia di investimenti	Nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in abbinamento al servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, la fattispecie di conflitto potrebbe verificarsi quando la Società, per gli strumenti finanziari raccomandati, riceva incentivi economici da un soggetto diverso dal cliente (es. percezione di retrocessioni commissionali dall'emittente), ovvero altri compensi e benefici non monetari (es. accordi di	Le fattispecie di conflitto di interesse rilevate sono annoverabili ai seguenti riferimenti -Regolamento Delegato MiFID: art. 33, c. 1, lett. b); -Regolamento Delegato IDD: artt. da 3 a 7 -Regolamento Intermediari: Art. 92	Nella gestione dei conflitti di interesse che scaturiscono dalla percezione di incentivi di diversa natura e alla luce della MiFID II, la Società del Gruppo - attraverso il Comitato di Governo Prodotti - procede alla valutazione e gestione delle convenzioni con le società emittenti, anche al fine di valutare la legittimità degli inducement pagati / percepiti dagli emittenti degli strumenti finanziari oggetto di collocamento. A tal fine, inoltre, la Società del Gruppo ha adottato una Policy aziendale di gestione degli inducement, anche riferita ai prodotti di investimento assicurativi, le cui variazioni sono da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione e da diffondere a tutti i livelli della Società. La valutazione dei benefici non monetari di lieve entità viene condotta sulla base di ragionevolezza e proporzionalità. Al fine di legittimare gli incentivi percepiti (accrescimento della qualità del servizio) la Società abbina il servizio di consulenza al collocamento di prodotti: in tale circostanza, pertanto, la Società valuta le richieste della clientela raccomandando esclusivamente strumenti adeguati al profilo e accresce la qualità del servizio reso alla clientela rendendo legittima la percezione di incentivi legati al servizio di collocamento.	Al fine di garantire un adeguato presidio del conflitto, la SIM individua puntualmente, tramite un'adeguata disclosure alla clientela, gli interessi di Gruppo esistenti che potrebbero far sorgere un	Tutti gli strumenti finanziari offerti in collocamento per i quali la Società riceva incentivi e soft commission.	SI

CONSULTINVEST Partecipazioni S.p.A	Allegato 1 - Mappatura dei conflitti di interesse di Consultinvest Partecipazioni S.p.A.						
	Data di validità: 14/3/2024						
		compartecipazione ad attività info-formative). In tale ambito sono ricompresi gli accordi con gli emittenti in relazione all'organizzazione di corsi di formazione degli addetti all'attività di consulenza e collocamento		Nel caso di prodotti di investimento assicurativi la Società valuta che un incentivo o uno schema di incentivazione abbia una ripercussione negativa sulla qualità del pertinente servizio al cliente laddove sia di natura e portata tali da incentivare lo svolgimento delle attività di distribuzione assicurativa in modo non conforme rispetto all'obbligo di agire in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.	conflitto di interesse.		
2C	Ricezione e Trasmissione ordini con Consulenza in materia di investimenti	La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Società a possibili conflitti di interesse ogniqualvolta la società avvantaggi un cliente a discapito di un altro, non adempiendo, ad esempio, all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi.	Le fattispecie di conflitto di interesse rilevate sono annoverabili ai seguenti riferimenti -Regolamento Intermediari: Art. 92	Al fine di gestire le possibili situazioni di conflitto di interessi che potrebbero sorgere dallo svolgimento del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la società mette a terra le misure necessarie ad assicurare il rispetto delle priorità di ricezione degli ordini, quali: -verifica dell'efficacia della politica di esecuzione e trasmissione ordini definita, valutando, in particolare, la qualità e la tempestività dell'esecuzione delle entità in essa indicate, ponendo rimedio ad eventuali carenze. -verifica che le procedure informatiche attraverso cui viene eseguito il servizio garantiscano il rispetto delle priorità di inserimento/ricezione degli ordini. Tali principi sono formalizzati nell'ambito della normativa interna di riferimento (policy di best execution).	Non sono previste misure di gestione ulteriori.	-Strumenti finanziari emessi da società con cui il Gruppo Consultinvest ha rapporti di diversa natura (i.e. rapporti di affari)	NO
3B	Ricezione e Trasmissione ordini con Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e Consulenza in materia di investimenti	La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini in associazione a servizio di Consulenza in materia di investimenti e Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, espone la SIM a possibili conflitti di interesse nel caso in cui vi sia la raccomandazione o la trasmissione di ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari di emittenti in cui un esponente della Società ricopre una funzione all'interno dello stesso emittente.	Le fattispecie di conflitto di interesse rilevate sono annoverabili ai seguenti riferimenti -Regolamento Delegato MiFID: art. 33, c. 1, lett. b); -Regolamento Delegato IDD: artt. da 3 a 7 -Regolamento Intermediari: Art. 92	Relativamente alla prestazione del servizio di Consulenza e RTO, il Gruppo ha istituito e formalizzato un apposito processo decisionale per la definizione ed il controllo degli strumenti finanziari eligibile ai fini del servizio, la quale consente di garantire che la selezione degli strumenti finanziari eligibile per il servizio di Consulenza e RTO si basi esclusivamente sulle analisi oggettive macroeconomiche, dei settori, degli strumenti finanziari e degli emittenti (view di mercato) e non solo su specifiche indicazioni o direttive, potenzialmente indebite, da parte degli organi aziendali.	Non sono previste misure di gestione ulteriori.	-Strumenti finanziari emessi da società in cui un esponente della SIM ricopra una funzione rilevante	NO
4B	Gestione Patrimoniale	La prestazione del servizio di Gestione Patrimoniale espone la Società a possibili conflitti di interesse ogniqualvolta siano presenti interessi di esponenti del Gruppo Consultinvest in società emittenti strumenti finanziari.	Le fattispecie di conflitto di interesse rilevate sono annoverabili ai seguenti riferimenti -Regolamento Delegato MiFID: art. 33, c. 1, lett. b); -Regolamento Delegato IDD: artt. da 3 a 7 -Regolamento Intermediari: Art. 92	Relativamente alla prestazione del servizio di Gestione Patrimoniale, il Gruppo ha istituito e formalizzato un apposito processo decisionale per la definizione ed il controllo delle strategie di gestione, dell'Asset Allocation e delle decisioni di investimento. Tale processo di investimento consente di garantire che la selezione degli investimenti relativi ai Portafogli Gestiti si basi esclusivamente sulle analisi oggettive macroeconomiche, dei settori, degli strumenti finanziari e degli emittenti (view di mercato) e non solo su specifiche indicazioni o direttive, potenzialmente indebite, da parte degli organi aziendali.	Non sono previste misure di gestione ulteriori.	- GP di Consultinvest Investimenti SIM.	NO

CONSULTINVEST Partecipazioni S.p.A		**Allegato 1 - Mappatura dei conflitti di interesse di Consultinvest Partecipazioni S.p.A.**					
		Data di validità: 1 4 / 3 / 2 0 2 4					
5B	Gestione collettiva del risparmio	La prestazione del servizio di Gestione collettiva del risparmio espone la Società a possibili conflitti di interesse ogniqualvolta siano presenti interessi di esponenti del Gruppo Consultinvest in società emittenti strumenti finanziari.	Le fattispecie di conflitto di interesse rilevate sono annoverabili ai seguenti riferimenti -Regolamento Delegato MiFID: art. 33, c. 1, lett. b); -Regolamento Delegato IDD: artt. da 3 a 7 -Regolamento Intermediari: Art. 92	Relativamente alla prestazione del servizio di Gestione Collettiva del Risparmio, il Gruppo ha istituito e formalizzato un apposito processo decisionale per la definizione ed il controllo delle strategie di gestione, dell'Asset Allocation e delle decisioni di investimento. Tale processo di investimento consente di garantire che la selezione degli investimenti relativi ai fondi Gestiti si basi esclusivamente sulle analisi oggettive macroeconomiche, dei settori, degli strumenti finanziari e degli emittenti (view di mercato) e non solo su specifiche indicazioni o direttive, potenzialmente indebite, da parte degli organi aziendali.	Non sono previste misure di gestione ulteriori.	- FIA di Zenit SGR	NO
1E	Gestione Patrimoniale	La prestazione del servizio di Gestione Patrimoniale espone la Società a possibili conflitti di interesse ogniqualvolta la Società preveda, a discapito del cliente l'inserimento nei portafogli delle gestioni di strumenti finanziari di terzi per i quali la Società percepisca dagli emittenti, direttamente e/o indirettamente, incentivi economici e/o retrocessioni commissionali (rebate).	Le fattispecie di conflitto di interesse rilevate sono annoverabili ai seguenti riferimenti -Regolamento Delegato MiFID: art. 33, c. 1, lett. b); -Regolamento Delegato IDD: artt. da 3 a 7 -Regolamento Intermediari: Art. 92	Al fine di gestire le possibili situazioni di conflitto di interesse che potrebbero sorgere, le Società adottano una "Policy in tema di incentivi" che descrive le logiche volte a garantire il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente. Il documento descrive i criteri da utilizzare per garantire il rispetto delle condizioni di ammissibilità degli incentivi, nonché le scelte adottate nell'ambito della politica aziendale di gestione degli incentivi in termini di approccio metodologico.	Non sono previste misure di gestione ulteriori.	GP di Consultinvest Investimenti SIM	NO
6B	Gestione Patrimoniale	La prestazione del servizio di Gestione patrimoniale espone la società a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta ci sia l'inserimento nel patrimonio gestito di Strumenti Finanziari emessi, istituiti, promossi o gestiti da una delle Società del Gruppo (o dal soggetto collegato) in quanto la Società potrebbe essere incentivata ad inserire all'interno della gestione tali Strumenti Finanziari in ragione dell'interesse del Gruppo (o dal soggetto collegato), a prescindere dalla effettiva convenienza di tale operazione per il Cliente.	Le fattispecie di conflitto di interesse rilevate sono annoverabili ai seguenti riferimenti -Regolamento Delegato MiFID: art. 33, c. 1, lett. b); -Regolamento Delegato IDD: artt. da 3 a 7 -Regolamento Intermediari: Art. 92	Relativamente alla prestazione del servizio di Gestione Patrimoniale, il Gruppo ha istituito e formalizzato un apposito processo decisionale per la definizione ed il controllo delle strategie di gestione, dell'Asset Allocation e delle decisioni di investimento. Tale processo di investimento consente di garantire che la selezione degli investimenti relativi ai Portafogli Gestiti si basi esclusivamente sulle analisi oggettive macroeconomiche, dei settori, degli strumenti finanziari e degli emittenti (view di mercato) e non solo su specifiche indicazioni o direttive, potenzialmente indebite, da parte degli organi aziendali.	Non sono previste misure di gestione ulteriori.	GP di Consultinvest Investimenti SIM	NO
7B	Gestione collettiva del risparmio	Avvantaggiare gli interessi di un OICR a discapito di un altro OICR nell'ambito della prestazione del servizio di gestione collettiva delle SGR. Nello specifico il conflitto potrebbe derivare da una possibile attribuzione ai singoli OICR di strumenti finanziari negoziati ad un prezzo diverso dal prezzo medio di eseguito, nel caso di transazioni su strumenti finanziari	Le fattispecie di conflitto di interesse rilevate sono annoverabili ai seguenti riferimenti -Regolamento Delegato 2013/231: art. 30; -Regolamento Intermediari: Art. 115	Al fine di gestire / presidiare tale conflitto di interessi, il Gruppo, nell'ambito della prestazione del servizio di gestione di OICR, non inoltra alle controparti ordini separati per più fondi. Gli ordini sono infatti pre-imputati ai singoli fondi di pertinenza e gli eseguiti vengono quindi registrati ed attribuiti sulla base del singolo ordine.	Non sono previste misure di gestione ulteriori.	- FIA di Zenit SGR e di Borgosesia SGR	NO

CONSULTINVEST Partecipazioni S.p.A	Allegato 1 - Mappatura dei conflitti di interesse di Consultinvest Partecipazioni S.p.A.						
	Data di validità: 14/3/2024						
		eseguite a prezzi differenti, o da una possibile attribuzione ai singoli OICR di strumenti negoziati con un criterio diverso dalla proporzionalità sulla base degli ordini impartiti dai gestori, nel caso di eseguiti parziali.	comma 2.				
2E	Gestione collettiva del risparmio	Avvantaggiare la Società a discapito del cliente mediante l'inserimento nei portafogli delle gestioni collettive di strumenti finanziari di terzi per i quali le SGR percepisca dagli emittenti, direttamente e/o indirettamente, incentivi economici e/o retrocessioni commissionali (rebate). Nello specifico le SGR del gruppo potrebbero essere indotte a incentivare i propri gestori a privilegiare l'investimento in fondi comuni o SICAV di asset manager terzi con cui siano stati stipulati proficui accordi commerciali che prevedano la retrocessione, ad esclusivo vantaggio della SGR, di una percentuale delle commissioni (sottoscrizione, gestione, ecc.) pagate dai singoli fondi o SICAV.	Le fattispecie di conflitto di interesse rilevate sono annoverabili ai seguenti riferimenti -Regolamento Delegato 2013/231: art. 30; -Regolamento Intermediari: Art. 115 comma 2.	Al fine di risolvere a priori tale potenziale conflitto di interessi e di essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente, la SGR retrocede interamente ai portafogli in gestione le somme eventualmente percepite a titolo di sconto o come incentivo per l'investimento effettuato in determinati fondi o SICAV di terzi.	Non sono previste misure di gestione ulteriori.	- FIA di Zenit SGR e di Borgosesia SGR	NO
8B	Gestione collettiva del risparmio	Perseguire interessi diversi da quelli del cliente mediante l'inserimento nei portafogli delle gestioni collettive di titoli di capitale o strumenti finanziari emessi o collocati da entità collegate alle SGR del Gruppo. Nello specifico potrebbe verificarsi la decisione di privilegiare l'investimento negli strumenti finanziari collocati da intermediari collegati, a discapito della effettiva convenienza dell'investimento e del conseguimento degli obiettivi di performance prefissati per il fondo.	Le fattispecie di conflitto di interesse rilevate sono annoverabili ai seguenti riferimenti -Regolamento Delegato 2013/231: art. 30; -Regolamento Intermediari: Art. 115 comma 2.	La gestione di tale conflitto avviene mediante l'applicazione della regolamentazione interna predisposte dalle SGR nella quale si rammenta il divieto di investire acquistando titoli da collocatori collegati alla SGR.	Non sono previste misure di gestione ulteriori.	- FIA di Zenit SGR e di Borgosesia SGR	NO
9B	Gestione collettiva del risparmio	Perseguire interessi diversi da quelli del cliente mediante l'inserimento nelle gestioni collettive di Strumenti Finanziari emessi da società rispetto alle quali il Gruppo: -detiene una Partecipazione Rilevante nel capitale dell'Emittente o della società che controlla l'Emittente o dell'azionista di maggioranza dell'Emittente oppure l'Emittente	Le fattispecie di conflitto di interesse rilevate sono annoverabili ai seguenti riferimenti -Regolamento Delegato 2013/231: art. 30; -Regolamento Intermediari: Art. 115 comma 2.	La Capogruppo stila un elenco ogni 3 mesi delle società con cui essa stessa o le altre società del gruppo intrattiene rapporti di affari o rapporti di partecipazione (per tali intendendosi i casi in cui la Capogruppo o altra società del gruppo detiene una partecipazione in società terze). Qualora sia individuata una società con cui sussiste una relazione di affari la società: - acquisisce il parere dell'Amministratore Indipendente che attesti che il rapporto di affari è intrattenuto a condizioni di mercato; - in via alternativa potrà essere richiesta una perizia da un terzo che si esprima sulla congruità dell'operazione con il soggetto terzo. Qualora nessuna delle due misure di gestione venga adottata la Società si astiene dall'instaurare la relazione di affari o da inserire nel portafoglio del cliente gli strumenti finanziari emessi da tale società.	Non sono previste misure di gestione ulteriori.	- FIA di Zenit SGR e di Borgosesia SGR	NO

		è un Soggetto Rilevante o un Soggetto con cui il Soggetto Rilevante ha stretti legami; -intrattiene rapporti di affari.					